



9273/21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
- Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Rel. Consigliere
- Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -
- Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 23/02/2021 -
CC

R.G.N. 31893/2019
non 9273
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31893-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
(omissis) ;

- ricorrente -

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentata e difesa dagli avvocati I (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2166/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

.....

Rilevato che:

-la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n.2166/2019, depositata in data 23/7/2019, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado del 2018, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, il (omissis), tra (omissis) e (omissis), per mancata consumazione, ai sensi dell'art. 3 lett.f) l.898/1970, con fissazione dell'obbligo per il (omissis) di versare all'ex coniuge, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 750,00;

-in particolare, i giudici d'appello, confermando la cessazione degli effetti civili del matrimonio per inconsumazione, sulla base delle complessive risultanze istruttorie emergenti dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di primo grado, sia pure *de relato ex parte actoris*, dalle relazioni mediche di due psichiatri, nonché dalle ammissioni dello stesso (omissis) (in ordine alla totale assenza di rapporti sessuali durante il fidanzamento, dal 1994, e nei primi due anni di matrimonio), con conseguente superamento della presunzione di consumazione del matrimonio correlata alla sua durata (dieci anni), hanno respinto la domanda della (omissis) in punto di diritto ad assegno divorzile, dando rilievo allo stabile legame,



con carattere di continuità, che la (omissis) aveva intrapreso, quanto meno dall'inizio del 2014, con altro uomo, indice di un progetto comune di vita, pur in assenza di convivenza di fatto tra i medesimi (essendo la (omissis) residente in (omissis) ed il compagno residente in (omissis)), fatto questo «recessivo» rispetto al passato con riferimento all'instaurazione e mantenimento di rapporti affettivi, relazione stabile che emergeva in particolare da un'indagine investigativa commissionata dal (omissis), tra il 2017 ed il 2018;

-avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone ricorso per cassazione, notificato il 18-24/10/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di (omissis) (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 29/11/2019);

-la ricorrente principale lamenta,: 1) con il primo motivo, sia la nullità della sentenza per motivazione apparente sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla «*copiosa documentazione attestante spese sostenute e attività effettuate nel circondario del suo indirizzo di residenza, a Padova*», dalla ricorrente, al fine di dimostrare che ella non intrattiene alcuna relazione *more uxorio* con altro uomo; 2) con il secondo motivo, sia la nullità della sentenza per motivazione apparente sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione all'art.5, comma 10°, l. 898/1970, in combinato disposto con l'art. 1 comma 36 l.76/2016; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'artt.5, comma 10°, l. 898/1970, in combinato disposto con l'art. 1, commi 36 e 37, l.76/2016, dovendo ritenersi che, ai fini dell'integrazione del presupposto di cui all'art.5, comma 10, l. 898/1970, occorra non una semplice



relazione affettiva, ancorché duratura ma un nuovo vincolo matrimoniale o una relazione di convivenza *more uxorio* idonea a rilevare l'esistenza di un nuovo nucleo familiare, con reciproci doveri di assistenza morale e materiale tra i *partners*;
4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, e art.36 n. 3 c.p.c., dell'art.92 c.p.c., in punto di operata compensazione tra le parti delle spese del giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti;

-il ricorrente incidentale propone un unico motivo di ricorso incidentale, e art.360 3 c.p.c., per violazione dell'art.2729 comma 1 c.c., per avere a Corte d'appello ritenuta raggiunta la prova dell'inconsumazione del matrimonio, sulla base esclusivamente di testimonianze *de relato ex parte actoris*, a fronte, oltretutto, di evidenze probatorie documentali contrarie;

Ritenuto che:

-ad avviso del Collegio, il ricorso principale, e, in particolare, il primo ed il secondo motivo, presenta questioni di rilievo nomofilattico, che giustificano la trattazione in pubblica udienza nella sezione semplice;

- nello specifico, risulta infatti necessario vagliare se, laddove si voglia aderire all'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 6855/2015), secondo cui « *l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso*», il presupposto dell'effettiva sussistenza di una relazione sentimentale stabile, indice di un



progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, debba essere accertato in modo rigoroso e possa rinvenirsi anche in assenza di coabitazione o convivenza tra l'ex coniuge ed il terzo;

- inoltre, le suddette censure del ricorso principale risultano essere attinte dalla questione di massima di particolare importanza, posta con ordinanza interlocutoria di questa Sezione (Cass. 28995/2020), di rimessione degli atti al Primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, vale a dire *«se l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento»;*

PQM

Rinvia la causa alla Pubblica Udienza in Sezione semplice.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

Il Presidente

